Statuto associazione

SpazioPMI - BUSINESS & NETWORKING

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita l'Associazione denominata "SpazioPMI Business & Networking"

1.2 L'Associazione ha sede in Bergamo, Piazzale della Repubblica 1, presso lo studio del dott. Colombo.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire filiali, succursali e uffici e di sopprimerli, nonché di trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.

1.4 La sua durata è stabilita sino al 31 dicembre 2040.

Art. 2 – Scopo e attività

2.1 L'associazione nasce al fine di svolgere attività di networking strutturato, mediante l'organizzazione di incontri periodici, dedicati agli associati ovvero aperti a soggetti terzi, con la finalità di creare networking e contatti qualificati tra e per gli associati. L'associazione intende inoltre favorire l'inserimento di nuovi associati nella comunità mediante attività di orientamento, presentazione, mentoring, matching professionale e follow up finalizzate allo sviluppo di relazioni tra gli associati.

2.2 L'associazione si pone altresì lo scopo di:

2.2.1 promuovere la collaborazione tra imprese e professionisti; la crescita del tessuto imprenditoriale; la condivisione di competenze; lo sviluppo di opportunità economiche e professionali nel rispetto della natura non lucrativa dell'associazione.

2.2.2 A titolo esemplificativo e non tassativo, promuovere e realizzare gruppi di lavoro tematici in relazione alle materie proposte dagli associati, con particolare riguardo a Contenuti Tecnologici, Osservatori/Analisi Mercato, HR, Finanza agevolata;

2.2.3 favorire attività di formazione agevolata, mediante convenzioni per servizi di formazione con adeguata offerta formativa proposta dagli associati, eventualmente anche mediante la costituzione di un Academy dell'Associazione;

2.2.4 creare Sportelli di orientamento, in particolare in materia di Fisco, Legale, Finanza agevolata, Digitale e HR;

2.2.5 sviluppare un programma di convenzioni e welfare in favore degli associati, mediante accordi con partner esterni;

2.2.6 realizzare una Piattaforma di Community & Biblioteca Digitale per forum di discussione, scambio documenti, repository di materiali.

2.2.7 promuovere, favorire e sviluppare rapporti di collaborazione, partenariato e confronto con enti pubblici, enti territoriali, istituzioni, università, enti di ricerca, fondazioni, organizzazioni

finanziarie, associazioni, reti d'impresa e altri soggetti pubblici e privati, al fine di agevolare l'accesso degli associati a opportunità di formazione, innovazione, finanziamento, progettazione, sviluppo imprenditoriale e professionale, nel rispetto delle finalità istituzionali e della natura non lucrativa dell'Associazione.

2.3 L'associazione esercita in via prevalente le seguenti attività di interesse generale:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2.4. L'Associazione può inoltre promuovere ogni altra iniziativa, attività o servizio coerente con le proprie finalità istituzionali, anche mediante strumenti digitali, ricerche, eventi, accordi di collaborazione, progetti territoriali, nazionali e internazionali, così come deliberato dagli organi associativi

Art. 3 - Soci

3.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

3.2 Possono aderire all'associazione sia le persone fisiche che le persone giuridiche, ovvero altri enti comunque denominati.

3.3 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

3.4 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

3.5 All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

3.6 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

3.7 La qualità di associato non può essere ceduta ed è esclusa la sua successione *mortis causa*.

Art. 4 – Tipologie di socio.

4.1 Sono previste le seguenti categorie associative:

a) Socio fondatore: il socio sottoscrittore dell'atto costitutivo;

b) Socio ordinario: tutti gli aderenti che vogliano condividere attivamente gli scopi dell'associazione;
c) Socio sostenitore: chiunque voglia sostenere le finalità associative non rientrando in alcuna delle altre categorie.

4.2 Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci.

5.1 Tutti i soci maggiorenni, le persone giuridiche e gli Enti hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

5.2 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto In particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

5.3 Le persone giuridiche e gli Enti comunque denominati partecipano all'Associazione mediante il proprio legale rappresentante, ovvero altro delegato munito degli opportuni poteri di rappresentanza e previa adeguata informativa scritta da rendere all'Associazione.

5.4 I soci prestano la propria attività gratuitamente in favore dell'Associazione e non potranno in alcun modo essere retribuiti; il Consiglio Direttivo può prevedere il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.5 L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.6 Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

5.7 Tutti i soci sono tenuti al versamento di un contributo associativo annuo, che verrà determinato dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio.

6.1 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2 Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto,
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa,
- dissidio insanabile con gli altri soci.

6.3 L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4 Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Garanti, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame

dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5 I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 - Gli organi sociali

7.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Tesoriere.

7.2 Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia

- Il Collegio dei Garanti
- Il Revisore dei conti

7.3 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 - L'Assemblea dei soci

8.1 L'Assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

a) Avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/e-mail/telegramma/convocazione attraverso sistemi di messaggeria elettronica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
b) Avviso affisso nei locali della Sede almeno venti giorni prima.

8.2 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

8.3 Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4 Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.5 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.6 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.7 Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) elezione del Presidente;
b) elezione del Consiglio direttivo;
c) elezione dei componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
d) elezione del Revisore dei Conti (se previsto);
e) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
f) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
g) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Garanti,
h) approvazione del programma annuale dell'associazione.

8.8 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e/o straordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.9 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ha diritto di conferire delega, purché ad altro socio; ogni socio può essere portatore di una sola delega.

8.10 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e/o straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.11 Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.12 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti, in prima convocazione; con le presenze di cui all’art. 8.6. e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti, in seconda convocazione,
b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 2/3 dei soci.

8.13 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa e con l’esclusione dell’elettorato attivo e passivo per i soci minorenni.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri, soci dell’associazione. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

9.2 La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3 Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9.4 Il Consiglio Direttivo:

a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
d) ammette i nuovi soci;
e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea;
f) approva convenzioni;
g) istituisce gruppi di lavoro;
h) nomina coordinatori;
i) crea commissioni;
j) approva il piano annuale delle attività;
k) approva il piano economico.

9.5 Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6 Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

a) Il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
b) Il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
c) Il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
d) Il Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

In caso di Consiglio Direttivo composto da tre membri, possono essere attribuite allo stesso consigliere più funzioni.

Art. 10 - Il Presidente

10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Resta in carica tre anni e può essere rieletto senza limiti.

Art. 11 - Il Vice Presidente

11.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 12 - Il Segretario

12.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 13 – Tesoriere

13.1 Il Tesoriere è un organo sociale (art. 7) ed è componente del Consiglio Direttivo (art. 9). La durata della carica è stabilita in tre anni.

13.2 Il Tesoriere deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali,

13.3 Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto se non socio, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

Art. 14 - Collegio dei Garanti

14.1 Il Collegio dei Garanti, se costituito, è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Garante è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

14.2 Il Collegio dei Garanti è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione. Spetta in particolare al Collegio dei Garanti:

a) Decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione di esso.
b) Arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.
c) Controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Garanti può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Garanti risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.
d) Dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi princìpi.

Art. 15 – Revisore dei conti

15.1 Il Revisore dei conti organo di controllo interno facoltativo. Esso ha il compito di:

- esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;

- controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione e la sua adeguatezza rispetto alle finalità dell’Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all’assemblea che approva il documento.

15.2 L’organo, se costituito, è monocratico ovvero collegiale, secondo quanto deliberato dall’Assemblea.

15.3 I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

15.4 Qualora riuniti in Collegio, i componenti eleggono al loro interno il Presidente.

Art. 16 – Regolamento

16.1 Sono espressamente demandate ad apposito Regolamento le seguenti attività:

- organizzazione dei gruppi di lavoro, anche tramite costituzione di di Commissioni o Tavoli permanenti, i quali sanno coordinati da un referente nominato dal Consiglio Direttivo;
- modalità degli eventi;
- quote;
- convenzioni;
- piattaforma digitale;
- sportelli;
- codice etico.

Art. 17 - I mezzi finanziari e patrimonio

17.1 L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo;
j) avanzi di gestione.

17.2 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

17.3 Il patrimonio e ogni altro avanzo o provento è vincolato agli scopi e alle attività dell'Associazione e non può essere distribuito in alcun modo, salvi gli obblighi di legge e la devoluzione nel momento dello scioglimento dell'Associazione in favore di altro Ente.

Art. 18 - Rendiconto economico finanziario

18.1 L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

18.3 L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

18.4 L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 19 - Scioglimento

19.1 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati convocati in assemblea straordinaria.

19.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

19.3 Vige l’obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta alla legge.

Art. 20 - Controversie

20.1 Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Garanti, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

20.2 L’associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia.

20.3 Il Collegio dei Garanti decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

20.4 La decisione del Collegio dei Garanti è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.